

Parma, li

VIA PEC

Sinadoc n. 27212/2022

Prot. RER PG. 746591 e altri del 17.08.2022

Fascicolo RER 1317/22

Spett.le

Laterlite SpA
loc. Rubbiano
Solignano (PR)

e p.c.

Spett.li

Provincia di Parma
Servizio Pianificazione Provinciale

Comune di Solignano
UTC

Comune di Fornovo di Taro
Settore Edilizia, Urbanistica, Ambiente SUAP

Comune di Varano de' Melegari
UTC

AUSL
Dipartimento Sanità Pubblica Parma
Distretto Valli Taro e Ceno

**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Occidentale**

Regione Emilia-Romagna
Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone
Montane
Segrprn@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma
Distaccamento di Fidenza
com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

**RER Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la Protezione civile**

Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza

Ambito di Parma stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Montagna 2000 SpA

Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna

Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali

V.le della Fiera, 8
40127 Bologna (BO)

PEC servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: LR 04/18, Dlgs 152/06 smi art. 27-bis.

Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e modifica sostanziale di AIA relativi al progetto di "Introduzione nel ciclo produttivo di nuove operazioni di recupero rifiuti a seguito di sperimentazione atte a migliorare le performance ambientali dello stabilimento Laterlite SpA in loc. Rubbiano, Solignano (PR)".

Richiesta integrazioni.

Con riferimento alla procedura in oggetto, sulla base di quanto emerso nel percorso istruttorio, dalla preliminare verifica documentale, dalla seduta di Conferenza di Servizi (CdS) istruttoria tenutasi in data **21/12/22** e dalle richieste successivamente pervenute dagli Enti/Organismi, con la presente siamo a formulare, ai sensi del comma 5, art. 27- bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la seguente richiesta di integrazioni, che rappresenta l'insieme delle richieste avanzate dagli Enti e Organismi componenti la Conferenza dei Servizi (CdS), ciascuno per quanto di competenza.

Risulta, pertanto, necessario presentare, **entro i termini indicati dal medesimo comma 5, art. 27-bis del Dlgs 152/06 smi**, le seguenti integrazioni:

- quelle di cui alla nota del Comando Vigili del Fuoco di Parma del 23/11/2022 prot. 20054 (acquisita agli atti da Arpae con PG/2022/193242 del 23/11/2022) in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- quelle di cui alla nota del Comune di Solignano del 13/01/2023 prot. 292 (acquisita

agli atti da Arpae con PG/2023/6734 del 16/01/2023) in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Inoltre, si richiamano le seguenti richieste di integrazioni, in parte già espresse in sede di Conferenza di Servizi istruttoria da parte degli Enti presenti:

Per ARPAE:

- nell'ambito del recupero dei rifiuti

1. si chiede di produrre le valutazioni che hanno portato a definire la caratterizzazione dei rifiuti da sottoporre a recupero e le procedure per la verifica della stessa;
2. dovrà essere prodotta documentazione che attesti che sia i sottoprodotti reimmessi nel ciclo produttivo, sia i materiali con qualifica di "rifiuto" che saranno sottoposti a recupero - non abbiano caratteristiche e impatti sull'ambiente e sulla salute umana peggiori delle materie prime che sostituiscono;
3. dovrà essere prodotta documentazione che dimostri il rispetto delle condizioni di cui agli artt.: 184-bis e 184-ter; in particolare:
 - 184-bis comma 1, punto d) *"...la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana"* (per i sottoprodotti)
 - e 184-ter comma 1, punto d) *"l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana"* (per i rifiuti).
4. dovranno essere esplicitati i quantitativi annui nelle schede "I.2" (relativamente alle operazioni R12-R3) e "I.3" (relativamente alle operazioni R12-R5), aggiornati in base all'incremento determinato dalla modifica e già suddivisi per operazioni di recupero;

- nell'ambito delle emissioni in atmosfera

5. chiarire le finalità per cui, tra i documenti allegati all'istanza di PAUR, è stato presentato un bilancio di massa con indicazione dei flussi di massa a camino. Se lo scopo è quello di esporre un bilancio di massa complessivo di tutti i contributi, allora dovrà essere maggiormente dettagliato;
6. relativamente all'attività di centrifugazione dell'emulsione oleosa dovranno essere maggiormente dettagliate le modalità e le considerazioni in base alle quali non si è ravvisata la necessità di aspirazione e/o abbattimento di tale fase produttiva, anche in relazioni alla possibile formazione di emissioni odorigene;

Come più puntualmente dettagliato in sede di conferenza dei servizi:

7. è necessario approfondire la dichiarazione di non applicabilità della BAT 10, anche in considerazione del fatto che il Gestore ha eseguito uno studio modellistico sulle ricadute odorigene;
8. è necessario fornire chiarimenti sulle BAT dalla 26 alla 36 non riportate e sulla parte energetica, considerata la dichiarazione del gestore nella quale viene scritto che sono in fase di studio efficientamenti energetici;
9. è necessario fornire chiarimenti sulle giornate lavorative ed una sintesi delle risultanze dei monitoraggi continui e discontinui della polverosità diffusa;
10. è necessario fornire una sintesi delle sperimentazioni fino ad oggi eseguite.

- valutazione generale degli impatti del progetto

11. Come specificato in sede di conferenza dei servizi, in termini generali dovrà essere fornito un quadro di sintesi degli impatti con evidenziata l'esigenza o meno di misure compensative e/o mitigative.

Per AUSL:

12. descrivere dettagliatamente le fonti di origine dei rifiuti utilizzati e le fasi più importanti effettuate durante i processi di lavorazione pertinenti ai fini dell'identificazione del materiale di scarto destinato al recupero; si dovrà anche stabilire in quale fase il materiale di rifiuto cessa di essere tale e diventa una materia prima a tutti gli effetti;
13. allo scopo di valutare le disposizioni in materia di registrazione di materiali recuperati secondo quanto previsto dal Regolamento REACH, identificare chiaramente se il materiale recuperato sia una sostanza in quanto tale o una miscela (contenente 2 o più sostanze miscelate);
14. esaminare se siano soddisfatti i criteri di esenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.
Si ricorda che le aziende che intendono beneficiare di tale esenzione devono fornire alle Autorità la documentazione appropriata che provi che le loro sostanze recuperate hanno i requisiti necessari per l'esenzione (vedi anche la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" elaborata dall' Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA), ed illustrare i criteri utilizzati per valutare che le sostanze recuperate siano le stesse sostanze già registrate con specifico riferimento alle regole della "Guida all'identificazione e alla denominazione delle sostanze" dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA (con eventuale rimando ad eventuali documenti di riferimento di associazioni di categoria o di confronto con altre aziende che effettuino le stesse tipologie di recupero o informazioni acquisite

nell'ambito di un SIEF – forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze);

15. fornire le eventuali schede di dati di sicurezza (SDS) dei prodotti recuperati secondo quanto richiesto dall'articolo 31 del regolamento REACH o altre informazioni fornite agli utilizzatori che consentano di adottare misure di protezione, secondo quanto richiesto dall'articolo 31 paragrafo 4 del regolamento REACH nel caso in cui non sia richiesta una SDS o altre informazioni sulla sicurezza in conformità dell'articolo 32;
16. per quanto riguarda il prodotto finito "argilla espansa", specificare se il materiale sia una sostanza in quanto tale, una miscela (contenente 2 o più sostanze miscelate) o un articolo ai sensi del Regolamento REACH.

Si evidenzia che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte di privati e associazioni, così come riscontrabile al seguente link:
<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>

Gli uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Dott.ssa Maria Cristina Paganuzzi, tel: 0521 976174, email: mpaganuzzi@arpae.it e Dott.ssa Virginia Tomasi, tel: 0521 976175, email: vtomasi@arpae.it).

Distinti saluti

La Responsabile di Funzione
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(Documento firmato digitalmente)